

RiMe

**Rivista dell'Istituto
di Storia dell'Europa Mediterranea**

ISSN 2035-794X

Il concetto di reato nella legislazione statutaria sarda

Elisabetta Artizzu

Consiglio Nazionale delle Ricerche

<http://rime.to.cnr.it>

Direzione

Luciano GALLINARI, Antonella EMINA (Direttore responsabile)

Responsabili di redazione

Grazia BIORCI, Maria Giuseppina MELONI, Patrizia SPINATO BRUSCHI,
Isabella Maria ZOPPI

Comitato di redazione

Maria Eugenia CADEDDU, Clara CAMPLANI, Monica CINI, Alessandra CIOPPI,
Yvonne FRACASSETTI, Luciana GATTI, Raoudha GUEMARA, Giovanni GHIGLIONE,
Maurizio LUPO, Alberto MARTINENGO, Maria Grazia Rosaria MELE,
Sebastiana NOCCO, Anna Maria OLIVA, Riccardo REGIS,
Giovanni SERRELI, Luisa SPAGNOLI, Massimo VIGLIONE

Comitato scientifico

Luis AdÃO da FONSECA, Sergio BELARDINELLI, Michele BRONDINO,
Lucio CARACCILO, Dino COFRANCESCO, Daniela COLI, Miguel Ángel DE BUNES IBARRA,
Antonio DONNO, Giorgio ISRAEL, Ada LONNI, Massimo MIGLIO, Anna Paola MOSSETTO,
Michela NACCI, Emilia PERASSI, Adeline RUCQUOI, Flocel SABATÉ CURULL,
Gianni VATTIMO, Cristina VERA DE FLACHS, Sergio ZOPPI

Comitato di lettura

In accordo con i membri del Comitato scientifico, la Direzione di RiMe sottopone a *referee*, in forma anonima, tutti i contributi ricevuti per la pubblicazione

Responsabile del sito

Corrado LATTINI

[Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea](#): Direttore dell'Istituto Luca CODIGNOLA BO

RiMe – Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (<http://rime.to.cnr.it>)
c/o ISEM-CNR - Via S. Ottavio, 20 - 10124 TORINO (Italia)
Telefono 011 670 3790 / 3713 - Fax 011 812 43 59
Segreteria: segreteria.rime@isem.cnr.it
Redazione: redazione.rime@isem.cnr.it (invio contributi)

Indice

Dossier

Sardinia. A Mediterranean Crossroads.
12th Annual Mediterranean Studies Congress
(Cagliari, 27-30 maggio 2009). A cura di Olivetta Schena e Luciano Gallinari

Olivetta Schena Luciano Gallinari	<i>Premessa</i>	7-8
--------------------------------------	-----------------	-----

Il Medioevo

Fabio Pinna	<i>Le testimonianze archeologiche relative ai rapporti tra gli Arabi e la Sardegna nel medioevo</i>	11-37
Rossana Martorelli	<i>Insedimenti monastici in Sardegna dalle origini al XV secolo: linee essenziali</i>	39-72
Giuseppe Seche	<i>L'incoronazione di Barisone a "re di Sardegna" in due fonti contemporanee: gli Annales genovesi e gli Annales pisani.</i>	73-93
Alessandro Soddu	<i>Poteri signorili in Sardegna tra Due e Trecento: i Malaspina</i>	95-105
Andrea Pala	<i>Flussi di circolazione delle merci e della cultura mediterranea, alla luce della documentazione sulla scultura lignea in Sardegna</i>	107-125
Bianca Fadda	<i>Nuovi documenti sulla presenza dell'Opera di Santa Maria di Pisa a Cagliari in epoca catalano-aragonese</i>	125-142
Sara Chirra	<i>La conquista catalano-aragonese della Sardegna attraverso una cronaca mercedaria settecentesca</i>	143-150
Antonio Forci	<i>Feudi e feudatari in Trexenta (Sardegna meridionale) agli esordi della dominazione catalano-aragonese (1324-1326)</i>	151-211

Indice

Giovanni Serreli	<i>La frontiera meridionale del Regno giudiciale d'Arborèa: un'area strategica di fondamentale importanza per la storia medievale sarda</i>	213-219
Alessandra Cioppi	<i>La riedizione di una fonte sulla Sardegna catalana: il cosiddetto Repartimiento de Cerdeña</i>	221-236
Esther Martí Sentañes	<i>Un'analisi prosopografica e dei rapporti di potere delle oligarchie cittadine nella Corona d'Aragona nel basso medioevo</i>	237-257
Elisabetta Artizzu	<i>Il concetto di reato nella legislazione statutaria sarda</i>	259-270
Lorenzo Tanzini	<i>Il Magnifico e il Turco. Elementi politici, economici e culturali nelle relazioni tra Firenze e Impero Ottomano al tempo di Lorenzo de' Medici</i>	271-289

L'Età Moderna e Contemporanea

Remedios Ferrero Micó	<i>La fiscalità sul grano sardo e siciliano nella Valencia tardo-medievale e moderna</i>	293-318
Daniel Muñoz Navarro	<i>Relaciones comerciales entre el Reino de Valencia y el Norte de Italia en el tránsito del siglo XVI al XVII</i>	319-335
Lluís-J. Guia Marín	<i>Guerra, defensa y donativo en la Cerdeña Austriaca</i>	337-357
Roberto Porrà	<i>Il culto di San Giacomo in Sardegna</i>	359-385
Simonetta Sitzia	<i>'Lo sguardo del vescovo': clero e società nei sinodi e nelle visite pastorali di Salvatore Alepus vescovo di Sassari</i>	387-409
Giuseppe Restifo	<i>Hanging Ships: Ex-Voto and Votive Offerings in Modern Age Messina Churches</i>	411-423
Carmelina Gugliuzzo	<i>A 'new' capital for the safety of European Christendom: the building of Valletta</i>	425-436

Grazia Biorci	<i>Technological transfer: the importance of language in the tradition of competences. First hints on the lexicon of Pratica di Fabricar le Scene e le Machine ne' Teatri di Nicola Sabbattini da Pesaro, Ravenna 1638</i>	437-449
Mirella Mafri	<i>Calabria e Mediterraneo: merci, mercanti e porti tra il XVIII e il XIX secolo</i>	451-460
Maurizio Lupo	<i>L'innovazione tecnologica in un'area periferica: primi risultati di una ricerca sul Mezzogiorno preunitario (1810-1860)</i>	461-481
Paola Avallone	<i>Innovazioni nei servizi creditizi nel Mezzogiorno preunitario</i>	483-492
Martino Contu	<i>Dal Mediterraneo alla sponda opposta del Rio de la Plata: il fenomeno dell'emigrazione sarda in Uruguay tra Ottocento e Novecento</i>	493-516
Silvia Aru	<i>Il Mediterraneo tra identità e alterità</i>	517-531

In memoriam di Marco Tangheroni

Discorsi pronunciati durante il XII Congresso della
Mediterranean Studies Association
(Cagliari 27 maggio 2009)

David Abulafia	<i>Marco Tangheroni</i>	537-542
Attilio Mastino	<i>Ricordando Marco Tangheroni</i>	543-549
Olivetta Schena	<i>Breve profilo umano e scientifico di Marco Tangheroni, un maestro e un amico</i>	551-553
Cecilia Iannella	<i>Bibliografia di Marco Tangheroni</i>	555-584

Sguardi oltre il Mediterraneo

Giuliana Iurlano *Gli Stati Uniti e le scorrerie dei corsari islamici del Nord-Africa nel Mediterraneo e nell'Atlantico (1778-1805)* 587-635

Luciano Gallinari *Tra discriminazione e accoglienza. Gli italiani in Argentina da Luigi Barzini a "Tribuna italiana"* 637-660

Forum

José António Brandão *No Grants, No Travel, No Excuses: Researching and Writing Early North American History in the Digital Age* 663-672

Il concetto di reato nella legislazione statutaria sarda

Elisabetta Artizzu

Presento in questo contributo alcuni risultati di una ricerca dedicata allo studio del diritto penale medievale sardo, esattamente cercherò di esporre come e in che termini nelle fonti si possa delineare il concetto di reato nelle sue parti costitutive fondamentali: l'elemento oggettivo, quello soggettivo, le forme di manifestazione del reato e la persona del reo cercando di enucleare le norme di diritto sostanziale che definiscono i singoli reati, indicano i presupposti della responsabilità e disciplinano la tipologia delle sanzioni.

Non rientra nelle finalità di questo lavoro ripercorrere la storia delle istituzioni giuridiche e politiche della Sardegna medievale, seppure naturale cornice da cui hanno avuto origine le leggi e gli statuti che ho analizzato, né affrontare la storiografia sulle origini della legislazione statutaria e della *Carta de Logu di Arborea*. Mi limiterò, in questa sede, ad analizzare le disposizioni che definiscono il catalogo e la fisionomia dei vari reati e stabiliscono i principi e le regole che guidano l'ascrizione della responsabilità penale. Questi dati emergono in maniera più definita, ma non necessariamente omogenea, nella *Carta de Logu di Arborea*, negli *Statuti di Sassari* e nel *Breve di Villa di Chiesa*¹ che danno vita a un ordinamento repressivo mirato a destinatari diversi: il mondo agro-pastorale nel giudicato d'Arborea, i borghesi, i mercanti, gli artigiani e la popolazione urbana di Sassari e di Villa di Chiesa², pur con l'elemento comune della necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza interna che porta a un'affinità di concetti e problemi e relative

¹ *Carta de Logu de Arborea* – C.d.L. nelle note successive –, testo con prefazioni illustrative a cura di Enrico BESTA e Pier Enea GUARNERIO, in *Studi Sassaresi*, anno III, sez. I, Sassari, 1905; Vittorio FINZI, *Gli Statuti della repubblica di Sassari* – St.SS. nelle note successive –, Cagliari, Tip. G. Dessì, 1911; *Breve di Villa di Chiesa* – B.V.C. nelle note successive –, compreso nel *Codex Diplomaticus Ecclesiensis* – curato da Carlo BAUDI DI VESME – che costituisce il t. XVII degli *Historiae Patriae Monumenta*, Torino, 1877.

² Jesus LALINDE ABADÍA, "La Carta de Logu nella civiltà giuridica della Sardegna medievale", in Italo BIROCCHI - Antonello MATTONE (a cura di) *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari, Laterza, 2004, p. 26.

soluzioni senza, però, arrivare a una perfetta coincidenza testuale delle norme. Negli statuti, in cui convergono varie materie, è rintracciabile una parte dedicata alla giustizia penale data la necessità, per i poteri locali, di reprimere i comportamenti antisociali vissuti come un pericolo per la comunità.

Poter dare una risposta a quesiti del tipo: come si stabilisce che un reato, cioè un fatto illecito, si è realizzato e come imputarlo a un determinato individuo ascrivendogli una responsabilità penale? In che cosa differisce il reato doloso da quello colposo? Qual è la differenza tra un evento causato dall'uomo e un evento che semplicemente accade sotto il profilo delle conseguenze penali? Qual è la differenza tra gli elementi costitutivi del reato e le cause di non punibilità? Testimonia il livello di elaborazione giuridica raggiunto, livello per lo meno decoroso, se Besta sostenne che

nelle leggi e negli statuti il diritto penale sardo ci si presenta nondimeno con forme molto evolute, onde dovrebbe dirsi che la Sardegna nulla ebbe a che invidiare al continente. Codesta impressione si ricava soprattutto dalla Carta de logu di Arborea, ma pure gli statuti di Sassari, Iglesias e Castelgenovese più aperti all'influenza continentale hanno pregi che non possono considerarsi unicamente come un rinnovamento romanistico, ma sono il riflesso di tradizioni che meglio poterono conservarsi nell'isola in quanto non giunsero a perturbarle le influenze germaniche così sensibili nel diritto penale del continente³.

Ciò che risulta immediatamente evidente in una legislazione eminentemente pratica che ha per oggetto la regolamentazione di fattispecie concrete è che non è presente un concetto unitario di reato, ma vengono prese in considerazione precise violazioni per le quali si prevede, salvo i casi in cui l'elemento della colpa sia prevalente, una pena specifica già preconstituita dalla legge per ciascuno di esse.

Per indicare il reato vengono impiegati, indifferentemente, come parole dello stesso significato, i termini *crimen*, *delictum*, *maleficium*, ma l'antigiuridicità dell'azione non viene considerata in maniera specifica ma solo presupposta, mancando l'elaborazione di un concetto unitario senza che si ritrovi il concetto di reato in generale, ma solo figure specifiche come l'omicidio, il furto, la rapina, le lesioni, ecc.

³ Enrico BESTA, *La Sardegna medievale*, II, *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, Palermo, Reber, 1909 (rist. anast. Bologna, Forni, 1966), p. 211.

Le norme penali statutarie hanno per oggetto quel complesso di illeciti che vengono perseguiti con persecuzione pubblica condotta dalla comunità attraverso i suoi organi e che comportano una pena afflittiva che colpisce la persona nella sua vita, negli ordinamenti in cui è prevista la pena di morte, o nella sua integrità fisica o nei suoi beni. Traspare da queste norme la consapevolezza della necessità di valutare, oltre che il reale comportamento di coloro i quali violano la norma, anche l'elemento soggettivo, il nesso di causalità tra la volontà e l'evento antigiuridico.

Il reato constava oltre che dell'elemento materiale anche dell'elemento psicologico indispensabile al pari del primo a condizionare la punibilità del fatto.

Come elementi determinanti del reato, o piuttosto delle norme penali, si consideravano i seguenti motivi: la legge punisce un fatto in quanto lo stato abbia interesse a farlo; il delitto non deve in nessun caso giovare al suo autore; il fatto che si punisce è esplicitamente previsto dalla legge; la pena deve colpire, in linea di massima, gli autori del reato; la pena deve essere commisurata al delitto.

Gli elementi sostanziali del reato sembrano essere: la legge, la volontà e l'intenzione di commettere il fatto delittuoso, l'evento in sé stesso, la lesione di un interesse altrui.

Gli elementi accidentali erano quelle circostanze possibili per effetto delle quali un medesimo evento delittuoso poteva assumere variamente carattere di maggiore o minore gravità. Forse per un difetto di padronanza di tecnica giuridica nelle fonti non viene enunciato un principio generale, bensì si indicano fattispecie specifiche di delitti dolosi, colposi e di quelli prodotti da caso o errore.

Come ipotesi generale l'imputabilità penale sorgeva da un fatto materiale, interessante il mondo fisico, non era sufficiente il solo proposito o determinazione di delinquere fin che tale rimanesse e quindi circoscritto ai limiti dello stato psicologico, per quanto questo non significasse di certo non tener conto dell'elemento soggettivo.

L'imputabilità aveva il suo fondamento normale nel dolo, concepito come volontarietà dell'azione. Il termine, in senso generale, indicava l'intenzione lesiva, non solo, cioè, la volontà di compiere l'atto, ma anche la coscienza delle conseguenze dell'atto stesso. Il dolo era inteso come un atteggiamento psicologico che precede, ispira e accompagna la condotta umana indirizzata a un evento, o più genericamente a una conseguenza riprovevole e punita dall'ordine sociale e giuridico. Si valutava oltre il reale comportamento di chi

violava la norma anche il nesso di causalità tra la volontà e l'evento antigiuridico. Per alcuni reati non si aveva bisogno di espressioni o indicazioni di alcun genere. Il dolo era presunto *ipso iure*, l'estremo del dolo era implicito laddove la legge dice: se qualcuno commette furto, rapina ecc., indicando violazioni coscienti e volontarie per le quali la pena era già preconstituita dalla legge⁴. Il legislatore tendeva a emanare norme per la definizione di casi concreti, delineando una disciplina penalistica caratterizzata da un'articolazione molto varia e da un sistema di sanzioni relativamente moderato.

Per definire, però, ipotesi di reato in cui la volontarietà e la consapevolezza fossero particolarmente evidenti le fonti indicano il dolo facendo ricorso a locuzioni disparate che sembrerebbero rendere percettibili sfumature diverse nell'ambito dello stesso concetto: formule che indicano volontà determinata e consapevole ed esprimono a volte qualcosa di più come la premeditazione. Si possono ritrovare i concetti di volontarietà generica del fatto espressi dagli avverbi «pensatamente» così la *Carta de Logu* a proposito del suicidio «si alcuna persona si occhirit issa stessa appensadamenti»⁵ o gli *Statuti di Sassari* «Et si appensatamente alunu aet esser feritu» sulle ferite inferte volontariamente da cui poi derivasse la morte della vittima⁶; una più specifica volontà del fatto espressa da «studiosamente» così la *Carta de Logu* sugli incendi «si alcuna persona ponnerit fogu a domu de persona alcuna studiosamenti»⁷ e altrettanto sugli incendi appiccati alle messi, alla vigna o all'orto⁸; gli *Statuti di Sassari* «istudiosamenti» sempre a proposito di incendi, «instudialemente» per la deviazione dell'acqua dei mulini e «ad istudiu» nel caso di uccisione dei colombi domestici⁹; la ponderazione del delitto, cioè la premeditazione, sembrerebbe espressa da «cun animo deliberadu» presente nella *Carta de Logu* quando tratta dell'omicidio commesso conducendo o cavalcando un cavallo nella piazza via o campo, così come sembrerebbe indicata la

⁴ Antonio MARONGIU, s.v. "Dolo penale (diritto intermedio)", in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1964, vol. XIII. BVC II, 10, 12, 15, 16; C.d.L. III, XXI, XLV; St.SS. III, 21, 22, 31, 50.

⁵ C.d.L., VIII; su queste distinzioni cfr. Tancredi GATTI, *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli Statuti italiani dei secc. XII-XIV*, Padova, Cedam, 1933, p. 110 e ss.; e la diversa opinione di Antonio MARONGIU, "Delitto e pena nella Carta de Logu d'Arborea", in ID, *Saggi di politica sarda*, Padova, Cedam, 1975, p. 82.

⁶ St.SS., .III, 1.

⁷ C.d.L., XLVI.

⁸ C.d.L., XLVII.

⁹ St.SS., I, 42, 77 e 100.

consapevolezza dell'azione attraverso il termine «scientemente» sempre a proposito della stessa azione¹⁰. I concetti di fraudolenza, insidiosità o artificiosità del mezzo o del modo dell'esecuzione potrebbero essere espressi da «maliciosamente», così nella *Carta de Logu* a proposito dell'utilizzo di documenti la cui falsità è nota a chi li utilizza¹¹, o nel *Breve* a proposito delle percosse inflitte «malisiosamente»¹², o ancora per un reato che colpiva beni particolarmente tutelati a Villa di Chiesa l'appiccare il fuoco in una fossa dell'Argentiera «per malfare maliciosamente»¹³. Così come il fine malvagio dell'agente può essere indicato con le espressioni presenti negli *Statuti di Sassari*: dare del cornuto «malu animu» a un uomo sposato¹⁴, o commettere un'aggressione con spada, coltello o simili «ad animu irato»¹⁵. La stessa espressione è presente nel *Breve* quando si tratta di ferite o percosse inflitte senza armi «irato animo»¹⁶.

Nell'ambito del concetto di dolo è interessante notare la distinzione tra un atto compiuto di proposito, con una perpetrazione ponderata e fredda del delitto, e la commissione dello stesso delitto per una determinazione improvvisa e subitanea come è esemplificato nel capitolo III della *Carta de Logu* che disciplina, tra le varie ipotesi previste, l'omicidio volontario rispetto al quale l'omicida confessava il suo crimine oppure la sua colpevolezza veniva provata, e in entrambi i casi era condannato alla decapitazione; diversamente colui il quale commetteva il reato per determinazione improvvisa e subitanea, «improvvisamente e non cun animo deliberadu e non pensadamenti», veniva sottratto alla pena capitale e sottoposto a una pena decisa dall'autorità¹⁷.

Entrambe le ipotesi integravano l'elemento soggettivo sufficiente a rendere il fatto punibile e a dar vita al reato, però la prima rispondeva a una situazione di più perfetta e completa libertà decisionale, per cui nel primo caso la pena era più grave, nel secondo più tenue e lasciata alla decisione dell'autorità giudicante.

Sempre nella *Carta de Logu* chi uccidesse qualcuno «scientemente e cun animu deliberadu» conducendo o cavalcando un cavallo nella

¹⁰ C.d.L., IV.

¹¹ C.d.L., XXV.

¹² B.V.C., II, 20.

¹³ B.V.C., IV, 106.

¹⁴ St.SS., II, 54.

¹⁵ St.SS., III, 11.

¹⁶ B.V.C., II, 23.

¹⁷ C.d.L., III.

piazza, via o campo era condannato a morte, se, con le stesse modalità, l'uccisione non fosse stata volontaria il colpevole subiva una condanna determinata dall'autorità¹⁸.

Diversamente negli *Statuti di Sassari* l'ipotesi di ferite inferte «improvvisu» in conseguenza delle quali la vittima morisse comportava la condanna a morte, con un'ulteriore distinzione che l'uccisione per «aventura», quindi sembrerebbe non volontaria, di un servo o di una serva da parte di un libero o una libera non comportava la condanna a morte ma una pena pecuniaria¹⁹.

Anche il *Breve* nell'ipotesi di incendio appiccato «maliciosamente» in una fossa da cui derivasse la morte di qualcuno, puniva il colpevole con la pena capitale avendo riguardo all'esito finale dell'atto compiuto andato oltre le intenzioni del suo autore²⁰. In questo caso, nonostante l'effetto appaia come qualcosa di non voluto e di imprevisto rispetto alle modalità dell'azione lesiva e ai fini che l'agente si era proposto, l'eccesso di evento rispetto all'intenzione viene valutato e sanzionato in considerazione dell'importanza dei beni tutelati: l'attività mineraria e la vita umana.

Quasi in contrapposizione ai delitti compiuti con volontarietà e coscienza di far male, e persino con deliberata e premeditata intenzione, ci sono i reati commessi senza specifica intenzione di nuocere, ma solo per colpa o caso²¹. La mancanza di consapevolezza dell'antigiuridicità del comportamento o la mancanza di previsione o volontà dell'evento, ossia l'esatta e reale previsione di esso portano nel campo della colpa o del caso. Il fondamento psicologico specifico della nozione giuridica di colpa non è sempre identificato, specialmente rispetto a quello di caso fortuito.

Probabilmente la mancanza di specificazione, come sostenne Marongiu, costituisce un espediente di politica criminale al fine di assicurare la maggiore latitudine possibile nel potere dei magistrati di valutare caso per caso, discrezionalmente, la responsabilità dell'agente ai fini della determinazione della pena²², non sottovalutando anche la necessità di operare ai fini di prevenzione generale comminando una pena, quindi non escludendo la punibilità, proporzionale alla fattispecie colposa o determinata dal caso.

¹⁸ C.d.L., IV.

¹⁹ St.SS., III, 1.

²⁰ B.V.C., IV, 106.

²¹ Antonio MARONGIU, s.v. "Colpa penale (diritto intermedio)", in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1960, vol. VII.

²² Antonio MARONGIU, "Delitto e pena", cit., p. 83.

Nelle ipotesi di colpa o caso rientra ogni evento non realizzato dolosamente, cioè tutto ciò che accade per imprudenza, negligenza, incuria, disavventura o disgrazia.

Nelle fonti si rintracciano l'imperizia, nelle ipotesi di reato colposo commesso nell'esercizio di un'arte, una professione o pubblica funzione che richiedessero particolari cognizioni tecniche: nel *Breve* viene sanzionata la colpa dei conduttori di fossa, e nella Carta arborense quella dei notai nel caso di mancata o incompleta conservazione degli atti da loro redatti²³; la negligenza per tutti i reati commessi nell'inosservanza di particolari nozioni di cautela e di vigilanza alle quali il soggetto fosse tenuto in virtù del suo stato, condizione, ufficio, così negli *Statuti di Sassari* viene sanzionato il comportamento dei sindaci neglienti infamati pubblicamente, privati delle cariche e sottoposti a una pena pecuniaria²⁴, o nella *Carta de Logu* la negligenza dei pastori, definita «colpa» nel custodire bestiame altrui loro affidato, o quella dei maiores che devono controllare che il bestiame della corte non faccia danni «(...) e icuss'officiali ch'in ciò hat a esser neglienti e in culpa (...)» pagavano il danno da loro causato²⁵. L'imprudenza che sembra comprendere anche le ipotesi di caso fortuito o disastro: in tutti i casi in cui il reato si commettesse per la violazione di quelle minime considerazioni di diligenza e di riguardo per l'incolumità altrui che devono guidare le azioni di una persona sensata, come nei capitoli III e IV della *Carta de Logu*, dove la valutazione degli elementi di fortuità e disavventura porta a sottrarre alla pena di morte chi avesse commesso un omicidio «pro causa fortunabili secundu chi solent avveni multos desastros»²⁶.

In relazione al nesso di causalità tra l'azione e l'evento, l'imputabilità di chi avesse commesso il fatto era esclusa o attenuata in relazione all'età e al sesso: nel primo caso gli *Statuti di Sassari* prevedevano che il minore di 14 anni non dovesse rispondere delle ferite inferte a qualcuno salvo che da queste non derivasse la morte della vittima, in quest'ultimo caso era prevista la pena capitale a meno che i parenti dell'ucciso non avessero concesso il perdono²⁷. Ancora gli *Statuti* non prevedevano la punizione del minore di 14 anni che avesse commesso furti o rapine o che non avesse rispettato

²³ B.V.C., IV, 54 e C.d.L., CXXIII.

²⁴ St.SS., I, 29.

²⁵ "C.d.L.", CXCVIII, in Giovanni Maria MAMELI DE'MANNELLI, *Le costituzioni di Eleonora giudicessa di Arborea intitolate Carta de Logu*, Roma, Fulgoni, 1805.

²⁶ C.d.L., III e IV; St.SS., III, 1.

²⁷ St.SS., III, 3.

il calendario previsto per l'accesso ai bagni²⁸. Il *Breve* fa un breve cenno ai minori di 18 anni sottoposti a una pena più lieve rispetto ai maggiori di 18²⁹, mentre le donne andavano incontro a pene pecuniarie sempre inferiori rispetto a quelle previste per gli uomini³⁰. Situazioni come l'infermità mentale, stati emotivi o passionali, ubriachezza non sembrano, invece, presi in considerazione³¹.

La grande importanza data all'elemento soggettivo portò a colpire come gli esecutori principali anche i complici, i mandanti, i ricettatori e i favoreggiatori. La questione della complicità viene affrontata, sempre nell'ottica che i delitti non restino impuniti e che la pace e la sicurezza pubblica non vengano messe a repentaglio, per singoli specifici reati e non come principio generale. Così la *Carta de Logu* al capitolo III delinea la complicità nell'omicidio adottando, sul presupposto della pari responsabilità di più concorrenti nel reato, il principio della pari pena per tutti i partecipanti ai quali, comunque, veniva lasciata la possibilità di discolparsi dimostrando la propria estraneità all'evento anche dal punto di vista volitivo³². Anche per il furto di bestiame vale lo stesso principio: se più persone partecipano al furto, ed è provato, vengono puniti «comenti e participis e consentientis»³³. La complicità è prevista e punita anche negli *Statuti di Sassari* nell'ipotesi di morte della vittima a seguito delle ferite ricevute: «tottu cussos qui aen esser appensatamente in cussa ferita sian condempnatos ad morte»³⁴, e nell'ipotesi di aggressione commessa con un coltello o una spada tutti i partecipanti erano condannati a una pena pecuniaria³⁵.

Anche il mandante di un omicidio subiva la pena capitale prevista per l'autore del fatto, secondo quanto stabilito dal *Breve* che prevedeva la stessa pena mutilativa per chi rendeva falsa testimonianza³⁶ e per chi l'aveva pagato a questo fine³⁷.

²⁸ St.SS., III, 21-22 e I, 160.

²⁹ B.V.C., I, 70.

³⁰ B.V.C., II, 21 e 23.

³¹ Antonio MARONGIU, "Delitto e pena", cit., p. 84.

³² C.d.L., III; sull'omicidio cfr. Elisabetta ARTIZZU, "L'omicidio nella Carta de Logu", in *Quaderni Bolotanesi*, 22, 1966, p. 157 e ss. e bibliografia citata.

³³ C.d.L., XXIX.

³⁴ St.SS., III, 1.

³⁵ St.SS., III, 11.

³⁶ B.V.C., II, 11.

³⁷ B.V.C., II, 19.

Gli *Statuti* e il *Breve* puniscono i ricettatori, il *Breve* con la pena capitale se la ricettazione avesse avuto per oggetto argento, bellatrame o piombo rubato in una vena dell'Argentiera³⁸.

Il favoreggiamento nei confronti di chi fosse punito da bando era punito dagli *Statuti*, dalla *Carta de Logu* e dal *Breve* con l'eccezione nei confronti dei familiari³⁹.

È interessante notare come, accanto al reato consumato, la *Carta arborense* preveda, considerando l'elemento oggettivo, anche il tentativo. Nel capitolo V che disciplina il veneficio si prevede l'ipotesi che la vittima cui è stato somministrato il veleno non muoia. In tal caso l'autore e chi vi aveva consentito non erano puniti con la morte, pena prevista per il reato consumato, ma con il taglio della mano destra e tenuti al risarcimento dei danni e delle spese in cui era incorsa la parte lesa⁴⁰. Diversamente dalla pena mite prevista nel capitolo V i capitoli I e II puniscono il tentativo come un reato consumato, la ratio della norma va cercata nel fatto che si trattava del reato più grave previsto quello di lesa maestà, per cui è spiegabile l'equiparazione della pena per il delitto compiuto con quello soltanto tentato o preparato:

ordinamus, chi, si alcuna persona trattarit, e consentirit, chi Nos, over alunu Figiu nostru, over Donna nostra, o Figios nostros, o Donna issoru esseremus offesidos, o fagherit offender, e consentirti, chi esseremus offesidos, deppiat esser posta supra unu carru ed attanaggiada per totu sa Terra nostra (...)

il verbo trattare, che ricorre anche nel capitolo II, sembra indicare un'attività preparatoria oltre che esecutiva. In via eccezionale le estrinsecazioni della volontà criminosa in atti di esecuzione parziale si sarebbero puniti come reato a se stante con la stessa pena del reato consumato. In una situazione fuori dall'ordinario comportamenti pericolosi erano considerati come reati completamente realizzati.

Sono rintracciabili norme che pur davanti alla volontarietà dell'azione compiuta escludono la punibilità dell'autore del fatto:

³⁸ St.SS., III, 23; B.V.C., II, 15.

³⁹ St.SS., III, 29; C.d.L., VII; B.V.C., II, 29.

⁴⁰ «(...) e si cussu, a chi s'illi darit su dittu toscu, over venenu, nondi morrerit, nen havirit mancamentu dessa persona, siat illi segada sa manu destra, e pro dinari alunu non campit, chi nollu siat segada ed in su simili siat condannadu cussu, chi si accattarit in culpa ed in consentimentu de tali casu: ed intendatsi, chi cussu, chi hat a haviri commissidu su dittu maleficiu, paghit, e pagari deppiat sas dispesas, mancamentos, dannos, ed interessis, chi hat a haviri happidu, ed incursu cussu, a chini esserit dadu su dittu venenu (...)».

l'ipotesi più frequente è la legittima difesa prevista nelle tre fonti esaminate. Nella *Carta de Logu* la legittima difesa «defendendo a si», la cui prova è a carico dell'interessato, è disciplinata in tema di omicidio e di lesioni opera come scriminante per cui chi la ha attuata non va incontro a nessuna sanzione «no siat mortu e pena alcuna no patiscat et no paghit»⁴¹. Il *Breve* parla di «se deffendendo» a proposito di omicidio e di chi viene aggredito nella propria abitazione, obbligando però l'autore del fatto a provare le circostanze e in questo caso «non patisca di ciò pena nissuna»⁴². Negli *Statuti* la legittima difesa è prevista nel caso di aggressione compiuta con una spada o un coltello o armi simili a favore di chi «pro deffendersi» reagisce, senza essere condannato se non ha usato un'arma, o in caso contrario la sanzione è determinata attraverso un rimando al capitolo che disciplina «dessos qui ferin»⁴³.

Anche l'uccidere chi era bandito dalla comunità, ipotesi prevista sia dagli *Statuti* che dalla *Carta de Logu*, era considerata un'esimente, quasi un'attuazione di una forma di difesa pubblica «e nienti de minus ogni persona illu pozzat offendiri in persona e darilli morti senza incurreri in pena»⁴⁴.

Una situazione interessante è delineata negli *Statuti* che sembrano prevedere quasi uno stato di necessità quando stabiliscono che chi aiutava o difendeva qualcuno che era aggredito, ferendo o uccidendo gli aggressori, non veniva sottoposto a processo⁴⁵.

Un'altra causa di giustificazione rintracciabile negli *Statuti* è la prova della veridicità del fatto che escludeva la punibilità di chi provasse l'autenticità delle sue affermazioni. Così il *Breve* non sottopone ad alcuna pena colui che desse del traditore a qualcuno se l'affermazione corrispondeva al vero, la stessa ipotesi è prevista dalla *Carta* che esclude la punibilità anche nei confronti di chi avesse accusato qualcuno di aver commesso un crimine se l'accusa fosse stata provata⁴⁶. Anche l'esercizio del potere disciplinare viene considerato un'esimente, infatti, sia il *Breve* che la *Carta de Logu* escludono che le lesioni inferte dal padre o fratello o maestro o tutore ai propri familiari e ai domestici non vengano punite purché lievi e senza spargimento di sangue⁴⁷.

⁴¹ C.d.L., III e IX.

⁴² B.V.C., II, 10.

⁴³ St.SS., III, 11.

⁴⁴ St.SS., III, 2; C.d.L., VI.

⁴⁵ St.SS., III, 2.

⁴⁶ B.V.C., II, 25; C.d.L., XLIV.

⁴⁷ B.V.C., II, 32; C.d.L., IX.

L'entità della pena era necessariamente collegata all'indicazione degli atti rispetto ai quali doveva essere comminata e, quindi, anche alla natura del bene giuridicamente protetto e la finalità dell'espiazione del male con l'irrogazione di un castigo era sempre alla base dei reati pubblici cui si aggiungevano anche altri connotati, quali la conservazione dell'ordine sociale, l'intimidazione e l'esemplarità della pena. Il proemio della *Carta de Logu* ribadisce la funzione intimidatrice della pena, rifiutando l'idea della vendetta quale criterio ispiratore, rappresentando le basi di una politica criminale ispirata da criteri di severità affidata a due caratteri peculiari: la pubblicità e l'atrocità, elementi che si ritrovano anche nel *Breve* e negli *Statuti*⁴⁸. Nella legislazione statutaria medievale vigeva il principio generale secondo il quale la pena doveva colpire prevalentemente gli autori del reato, e l'imputabilità si fondava, come visto precedentemente, sull'evento dannoso, sul nesso di causalità tra la condotta e l'evento e su quelle circostanze possibili per effetto delle quali un medesimo evento delittuoso poteva assumere carattere di maggiore o minore gravità.

Il sistema repressivo era attuato tramite sanzioni afflittive, che si esercitavano direttamente sulla persona del reo, e tramite sanzioni pecuniarie. Queste sanzioni, seppure di tipo diverso, appaiono strettamente dipendenti tra loro: infatti le pene pecuniarie non soddisfatte erano spesso sostituite da pene corporali, al fine evidente di non lasciare impuniti i delitti commessi a causa dei pochi mezzi economici del colpevole. L'assunzione da parte dell'ordinamento di un intervento sempre più efficace e esclusivo in materia criminale comportò la formulazione di norme dal contenuto altamente specifico: a comportamenti considerati illeciti dalla legge corrispondevano sanzioni precise non rimesse alla discrezionalità del giudice, se non in quelle ipotesi di reato per le quali era prevista una pena pecuniaria o in quei casi in cui si fa riferimento alle «qualità del facto et la condizione delle persone»⁴⁹.

Nell'ambito delle pene corporali occorre distinguere la pena di morte da quella mutilativa, negli statuti sardi le esecuzioni capitali erano decise dalla pubblica autorità che, ponendosi come arbitro e garante della convivenza civile, aveva avvocato a se il diritto esclusivo di stabilire quali comportamenti erano dovuti, quali consentiti e quali vietati. E tra questi ultimi aveva individuato quelli che dovevano

⁴⁸ Elisabetta ARTIZZU, "Le pene di morte nella Carta de Logu, nel Breve di Villa di Chiesa e negli Statuti di Sassari", in *Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Cagliari*, 2002, vol. XXV, parte I, p. 117 e ss.

⁴⁹ B.V.C., II, 5-9-12-20-22.

essere pagati con la vita, in questo modo la pena di morte affermava l'autorità dello stato ed evitava che la vittima di un torto, o i suoi familiari, non ottenendo giustizia si facesse giustizia personalmente⁵⁰.

Le pene corporali, comminate in via principale, non potevano essere riscattate attraverso il pagamento di una somma di denaro versata all'offeso, o ai suoi familiari o alla pubblica autorità. Attraverso la formula «e pro dinai alcunu non campit» la *Carta de Logu* afferma il principio che il delitto offende non tanto la vittima, quanto la comunità garante dell'ordine giuridico e dell'inderogabilità delle norme penali e della loro autonomia operante, anche nell'ipotesi che fosse intercorso un accordo tra il colpevole e l'offeso o i suoi aventi causa⁵¹. Nel *Breve* e negli *Statuti* il principio non era espresso in maniera così esplicita, ma lo si può dedurre poiché nei casi di crimini puniti con pena capitale non era prevista alcuna alternativa che potesse far ipotizzare una composizione pecuniaria che liberasse il colpevole dalla morte⁵². Un'ultima notazione sulle pene capitali riguarda la pena accessoria della confisca del patrimonio del condannato. Al fine di evitare effetti aberranti, in ossequio al principio della personalità della pena, la *Carta de Logu*, il *Breve di Villa di Chiesa* e gli *Statuti di Sassari* stabilivano che questa situazione non dovesse estendersi ai beni dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che i rapporti patrimoniali tra i due fossero regolati dalla comunione dei beni o dal regime dotale, arrivando anche a salvaguardare i diritti dei figli e di coloro indicati come eredi nel testamento, così come i diritti dei creditori, una volta dimostrata la fondatezza del loro credito⁵³.

⁵⁰ Enrico BESTA, *La Sardegna*, cit., p. 212.

⁵¹ C.d.L., III, V, IX, XIII, XXVI.

⁵² Gli Statuti di Sassari, III, 3, prevedevano la possibilità che i parenti della vittima deceduta a causa delle ferite ricevute perdonassero l'autore del crimine sottraendolo alla condanna, purché minore di quattordici anni.

⁵³ C.d.L., I, II, VI, XIII; B.V.C., II, 10; St.SS., III, 1.

